

COMUNE DI TREIA
Provincia di Macerata

Rep. _____

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. N. 2341 DEL 10/11/2010 PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI KWP 662,40 IN LOCALITA' S.MARIA IN PIANA DEL COMUNE DI TREIA

L'anno duemilaventi, il giorno..... del mese di(-----), nel mio Ufficio presso la sede comunale in Piazza della Repubblica n. 2, avanti a me Dr.ssa Fabiola Caprari, Segretario Comunale del Comune di Treia, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. art. 97 comma 4 lettera c) del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza assistenza dei testimoni, avendovi la parti, fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro con il mio espresso consenso, sono comparsi i Signori:

- Per la Societa' Cessionaria Soc. POWER SOLAR srl (P.iva 06876700482) avente sede in via Caduti di Cefalonia, n. 31, 50127 Firenze (FI), rappresentata dal Sig. Picciolini Vincenzo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della Società nato a Orbetello (GR) il 05/03/1960, c.f: PCCVCN60C05G088M, ed ivi domiciliato in forza dei poteri attribuiti dall'atto, depositato in copia agli atti dell'Ufficio Segreteria;
- Per in Comune di Treia: PIER-GIUSEPPE VISSANI, nato a Colmurano il 30/04/1955 e domiciliato per la carica in Piazza della Repubblica, n. 2 Funzionario Responsabile del IV settore "Urbanistica e Territorio - SUE" del Comune di Treia, che in questa sede rappresenta (cod. Fiscale del Comune 00138790431), a ciò autorizzata con la deliberazione di Giunta Comunale n. del/2020;

PREMESSO

CHE la Soc. MARCHE SOLARE UNO srl ha stipulato in data 10/11/2010 la convenzione Rep n. 2341, a rogito Segretario Comunale, Dott.ssa Elisabetta Tamburri e ottenuto il permesso di costruire n. 2016/126 del 10/11/2010 – per la realizzazione e gestione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia di kwp 662,40 in loc. S. MARIA IN PIANA del Comune di Treia;

CHE con nota del 28/12/2010, prot. n. 23.456, la Soc. ACTASOL 7 SRL, con sede in Prato (PO) Via Rimini n. 7 codice fiscale 019985660503, a firma del legale rappresentante Michele di Maso, ha comunicato il trasferimento a far data dal 1 dicembre 2010, in forza di scrittura privata sottoscritta con la Soc. MARCHE SOLARE UNO, srl, e dell'atto costitutivo del diritto di superficie sull' area, dei diritti, permessi e nulla osta inerente l'impianto in oggetto e delle infrastrutture di rete connesse, con richiesta di voltura degli atti ed il trasferimento della posizione contrattuale con il Comune ai sensi dell'art. 12 della Convenzione e voltura del permesso di costruire n. 2010/126;

CHE con la delibera G.C. n. 13 del 30/01/2012, con cui si è provveduto alla concessione del nulla osta all'accoglimento dell'istanza di trasferimento della convenzione Rep. n. 2.341/2010 per la realizzazione e gestione dell'impianto fotovoltaico di kwp 662,40 convenzionato con la Soc. MARCHE SOLARE UNO srl a favore della Soc. ACTASOL 7 srl con atto aggiuntivo Rep n. 2.428 del 16/03/2012;

CHE in data 13/02/2017 Rep. n. 22.487 a rogito del notaio Dott. Riccardo Cambia a Ripoli, la FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY srl, ha finalizzato l'acquisto con cessione del ramo di azienda della ACTASOL 7 srl (P.iva 0198566053) "in liquidazione", una controllata dalla Fedi Impianti

srlanch'essa in liquidazione, con sede legale in via Caduti di Cefalonia, 31 - 50127 Firenze (FI). Mediante l'acquisto FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY srl è entrata in possesso della Titolarità della precedente ACTASOL 7 srl che aveva in titolo sia la pratica edilizia che la convenzione in oggetto per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di kwp 662,4 , ubicato in contrada Santa Maria in Piana snc, 62010 Treia (MC);

CHE con nota del 07/03/2019, prot. 4.619, avanzata dal Sig. Picciolini Vincenzo nato a Orbetello (GR) il 05/03/1960, residente in via Puglia , 6 – 58010 Orbetello (GR) in qualità di legale rappresentante della Soc. FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY srl con sede in via Pratese, 187 – 50145 Firenze (FI) codice fiscale 01820980470 finalizzata alla voltura della convenzione Rep. 2.341 del 10/11/2010 in questo comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 69 mappale n. 151, foglio 77, mappali 23 e 195, ubicato in C.da S.ta Maria in Selva, snc, alla Soc. POWER SOLAR SRL, con sede in Via Caduti di Cefalonia, 31 – 50127 FIRENZE (FI), rappresentata da Picciolini Vincenzo, Rappresentante dell'Impresa, quale assuntore di tutti gli obblighi ed oneri in essa contenuti.

PRESO ATTO che la Soc. POWER SOLAR SRLsrl subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Soc. ACTASOL 7 srl nei confronti del Comune medesimo e che l'atto di cessione non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune di Treia a percepire le opere di compensazione ad esso dovuto in forza della Convenzione Rep. 2.341 del 10/11/2010;

PRESO ATTO che la Soc.POWER SOLAR srl ha garantito la compensazione ambientale per l'importo di € 16.645,00 con polizza fideiussoria bancari assicurativi o deposito cauzionale c/o la Tesorerian 2019/50/2525229 del 26/07/2019, obbligo assunto in base all'art. 4 della Convenzione originaria;

VISTA la richiesta ed i relativi allegati riguardanti la società subentrante, la certificazione di iscrizione alla camera di Commercio, in particolare l'oggetto sociale motivante il requisito soggettivo per l'ottenimento dei titoli abilitativi;

CONSIDERATO che con il suddetto atto di Giunta si autorizza il Funzionamento Responsabile del 4° Settore "Urbanistica e territorio", Arch. Pier-Giuseppe Vissani, a stipulare l'atto aggiuntivo;

VISTI i requisiti posseduti, a condizione che la ditta subentrante effettui la voltura di tutti gli atti necessari e si assume tutti gli obblighi previsti nella convenzione e nel permesso di costruire, tramite atto pubblico aggiuntivo;

Quanto sopra tutto premesso, tra le parti, come sopra costituito, SI CONVIENE :

ART.1 – La Soc. POWER SOLAR SRL, cessionaria, assume tutti gli obblighi di cui alla Convenzione Rep. n. 2.341 del 10/11/2010, in atti depositata, per la realizzazione, gestione e dismissione dell'impianto fotovoltaico di kwp 662,40 in loc. S. Maria in Piana del Comune di Treia, sull'area distinta al catasto al f. 69 mappale 151 e foglio 77, mappali 23 e 195, di ha 1.88, autorizzato con il Permesso di Costruire n. 2010/126 del 10/11/2010. Tale atto, pur non essendo allegato materialmente al presente atto aggiuntivo, ne forma sua parte integrante e sostanziale con espressa dichiarazione di sua conoscenza e degli obblighi da assumere da parte della ditta subentrante.

ART. 2 – Al fine di perseguire l'obbiettivo della "eco-sostenibilità" degli interventi per la realizzazione dell'impianto di cui sopra sul territorio comunale, la Soc. concorre alla valorizzazione e alla qualificazione delle aree interessate, come previsto dall'art. 4 della Convenzione Rep. 2.341/2010, con la corresponsione dell'importo equivalente al costo di realizzazione dell'opera o

dell'intervento di compensazione ambientale secondo l'opzione c) c. 1, art. 6 "criteri e direttive per la realizzazione di impianti nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale" all'attivazione del 1° parallelo di rete dell'impianto e sarà vincolato alla medesima realizzazione a cura dell'Amministrazione.

Il valore economico equivalente da corrispondere nelle forme indicate è garantito dal proponente, tramiteprodotta alla firma della presente Convenzione a favore del Comune di Treia, dell'importo di € 16.645,00 (euro sedicimilaseicentoquarantacinque/00), rilasciata dalla compagnia Soc. Reale Mutua di Assicurazione in data 26/07/2019.

L'importo della cauzione è riconosciuto congruo dalle parti, sia relativamente al contenuto economico, sia per le successive finalità di pubblico interesse delle opere (di compensazione) da realizzare.

Il proponente dichiara espressamente ed irrevocabilmente che non ha nulla da eccepire in merito a quanto concordato con la presente Convenzione.

ART. 3 – La Soc. produce al Comune di Treia la polizza Fidejussoria del valore di euro di € 50.588,00 (Euro cinquantamila cinquecentottantotto/00) a garanzia della dismissione dell'impianto fotovoltaico, allegata alla presente, vincolata per tutta la durata dell'impianto fino al ripristino dello stato dei luoghi e fino all'espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune di Treia, di seguito descritta:

POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA le seguenti caratteristiche e condizioni:

- a) avere durata almeno quinquennale;
- b) essere rinnovata almeno un anno prima della scadenza per ulteriori quinquenni fino alla effettiva dismissione dell'impianto e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi;
- c) svincolata soltanto a seguito dell'espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune di Treia su specifica richiesta da parte della ditta proponente;
- d) essere escutibile a prima richiesta. La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta dell'Ente Beneficiario, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con il solo rilievo dell'inadempimento;
- e) prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'art. 1944, comma 2, del codice civile;
- f) il mancato pagamento del premio da parte della ditta proponente e degli eventuali supplementi, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra l'Agenzia e la ditta contraente non possono essere opposti al Comune né possono essere posti a suo carico. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui la ditta sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
- g) tutte le comunicazioni tra il Comune, l'Agenzia di credito e la ditta proponente dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata e ricevuta di ritorno;
- h) per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza fideiussoria tra il Comune di Treia e l'Agenzia di credito, la competenza viene ascritta al Tribunale di Macerata.

O in alternativa:

POLIZZA FIDEJUSSORIA rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, per l'importo del piano di dismissione, rilasciata da Reale Mutua in data 26/07/2019 n. 2019/50/2525229 contenente le seguenti caratteristiche e condizioni:

- a) avere durata almeno quinquennale;
- b) essere rinnovata almeno sei mesi prima della scadenza per ulteriori quinquenni fino alla effettiva dismissione dell'impianto e rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

- c) svincolata soltanto a seguito dell'espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune di Treia su specifica richiesta da parte della ditta;
- d) essere esecutibile a prima richiesta con versamento dell'importo dovuto entro il termine massimo di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale come dovuto da parte del soggetto obbligato nonostante qualsiasi rilievo od eccezione da parte di quest'ultimo, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con il solo rilievo dell'inadempimento;
- e) prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, comma 2, del codice civile e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 dello stesso;
- f) il mancato pagamento del premio da parte della ditta e degli eventuali supplementi, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra l'Agenzia e la ditta contraente non possono essere opposti al comune né possono essere posti a suo carico. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui la ditta sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
- g) tutte le comunicazioni tra il Comune, l'Assicurazione e la ditta dovranno essere effettuate esclusivamente per lettere raccomandata e ricevute di ritorno;
- h) eventuali cessioni a terzi del rischio scaturente dalla garanzia da parte dell'assicurazione dovranno essere comunicate con raccomandata a.r. all'Amministrazione comunale;
- i) la fideiussoria dovrà menzionare espressamente, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio. Nel caso di coassicurazione la polizza deve essere intestata alla impresa coassicuratrice delegataria, nonché menzionare espressamente le imprese formanti il riparto di coassicurazione;
- j) per le controversie riguardanti l'esecuzione della polizza fideiussoria tra il Comune di Treia e l'Assicurazione, la competenza viene ascritta al Tribunale di Macerata.

ART. 4 – Spese di convenzione

Le spese relative alla stipula della presente convenzione, diritti di segreteria, registrazione, bolli, voltura e comunque tutte nessuna esclusa, sono a carico della impresa esecutrice subentrante.

ART. 5 – Oneri fiscali

Ai fini fiscali si dichiara che le opere dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ART.6 – Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. , si informa il titolare dell'autorizzazione che tratterà i dati, contenenti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Del presente atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario Comunale rogante o dato lettura alla parte che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.

Questo atto consta di n. __ fogli di carta debitamente legalizzata, dei quali si sono occupate pagine interne n.__ e righe n. __della pagina n.__ escluse le firme.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

LA SOCIETA' CESSIONARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE